

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE SISTEMI DI POLITICHE ATTIVE PER L'OCCUPAZIONE

AVVISO PUBBLICO FONDO NUOVE COMPETENZE - FNC

FAQ RELATIVE AI PRINCIPALI QUESITI PERVENUTI

PROGETTO FORMATIVO e SOGGETTI EROGATORI

1. La formazione obbligatoria può essere oggetto di finanziamento? Ci sono tematiche formative escluse dall'Avviso?

Si ribadisce che il FNC rimborsa il costo delle ore di lavoro rimodulate destinate alla frequenza di percorsi di sviluppo delle competenze e non le attività di formazione.

In sede di accordo sindacale dovranno essere individuati i fabbisogni formativi nonché i lavoratori interessati all'acquisizione di nuove o maggiori competenze. I progetti formativi dovranno individuare le modalità per il raggiungimento di questi obiettivi.

2. Quale è il livello di personalizzazione del piano formativo richiesto? Deve essere uno per discente o può andare bene la presentazione del sistema di valutazione competenze e validazione delle stesse?

Il livello di personalizzazione del piano formativo deve basarsi sulle valutazioni di ingresso, a partire dalla progettazione per competenze coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell'ambito del Repertorio nazionale di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 13/2013. Anche le modalità di trasparenza e di attestazione delle competenze acquisite ad esito dei percorsi deve avvenire in conformità ai criteri dettati dal citato Decreto legge.

3. Il progetto formativo può riferirsi solo a parte di un percorso previsto dal repertorio regionale con relativa messa in trasparenza delle competenze acquisite?

I progetti formativi da allegare alle istanze di contributo saranno valutati dalle Regioni / PA interessate tenuto conto della propria programmazione regionale in materia di formazione continua.

Si ricorda comunque che in sede di presentazione della richiesta di saldo dell'istanza al Fondo Nuove Competenze dovranno essere obbligatoriamente allegate le

attestazioni/certificazioni delle competenze acquisite dai singoli lavoratori, rilasciate in esito ai percorsi di sviluppo.

4. Nelle regioni in cui non è ancora attuato un sistema di certificazione delle competenze acquisite può essere rilasciato solo un attestato di frequenza

L'Avviso prevede la necessità che le richieste di saldo, a comprova dei percorsi di sviluppo delle competenze svolti, siano obbligatoriamente corredate da attestazioni/certificazioni delle competenze acquisite dai singoli lavoratori e rilasciate in esito ai percorsi di sviluppo e dei servizi di individuazione o validazione delle competenze. Gli attestati/certificati che verranno rilasciati dipenderanno dai percorsi che verranno attivati e dai soggetti formativi che li realizzeranno in base al Progetto di sviluppo delle competenze e che "sono incaricati della messa in trasparenza e attestazione, in conformità con le disposizioni definite ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13". L'attestato di frequenza eventualmente **presentato** deve includere l'indicazione delle competenze acquisite.

5. Con riferimento ai livelli EQF di qualificazione conseguibili al termine del progetto formativo, occorre attenersi a quelli indicati nell'Avviso (3 e 4) o è possibile riferirsi anche a livelli superiori?

Sì, occorre attenersi ai livelli individuati all'art. 1 dell'Avviso, in coerenza con la Raccomandazione europea sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze. In ogni caso, l'indicazione del livello di EQF (3 o 4) è una soglia minima da rispettare, ma che può essere superata tenuto conto dei fabbisogni individuati dal datore di lavoro in sede di sottoscrizione dell'accordo collettivo.

6. Per la richiesta di saldo è necessaria la certificazione di un revisore contabile per le spese relative ai dipendenti che hanno beneficiato della formazione?

Come previsto all'art. 6.2 dell'Avviso, l'azienda dovrà utilizzare il modello di richiesta di saldo (All. 3.a e All. 3.b) previsto dall'Avviso fornendo le attestazioni ed i dati individuati dal modello stesso.

7. Nei casi di erogazione della formazione da parte dell'impresa, cosa si intende per dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto? Quali caratteristiche deve avere il docente interno in azienda?

Non sono richiesti requisiti specifici anche se preferibilmente l'azienda dovrebbe aver maturato un'esperienza diretta in materia. La scelta da parte dell'impresa di erogare la formazione al proprio interno rientra negli ambiti di negoziazione con le rappresentanze sindacali e datoriali. Il datore di lavoro che opta per la modalità

interna si assume la responsabilità in ordine al corretto svolgimento della formazione dei propri dipendenti.

8. L'azienda, nel caso in cui la formazione venga erogata dalla medesima, è tenuta a rilasciare l'attestazione delle competenze acquisite dai lavoratori in esito ai percorsi?

Anche nel caso in cui la formazione sia svolta da parte dell'impresa, dovranno essere rilasciate le attestazioni delle competenze acquisite dai singoli lavoratori in esito ai percorsi di sviluppo effettuati.

9. In caso di formazione svolta direttamente dall'impresa è possibile svolgere i percorsi di formazione in modalità training on the job?

Il FNC rimborsa il costo delle ore di lavoro che, previa rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, vengono destinate a percorsi formativi. Il presupposto per la concessione del contributo è quindi costituito dal fatto che il lavoratore anziché svolgere attività lavorativa sia impegnato in attività formativa. **Premesso ciò, il ricorso al *training on the job* è possibile purché:**

- sia espressamente previsto dal progetto formativo e risulti coerente con gli obiettivi di questa ultimo.
- Le ore destinate al training on the job devono essere funzionali allo sviluppo delle competenze dei lavoratori, verificabili ai fini dell'attestazione/certificazione delle competenze ai sensi del D. Lgs. 13/2013.

10. È confermato che per i lavoratori in somministrazione la formazione potrà essere erogata da Formatemp? Sarà possibile avere aule miste, diretti utilizzatori e somministrati?

Sì. La modalità di composizione delle aule sarà disciplinata nell'ambito dei relativi progetti per lo sviluppo delle competenze.

11. Dall'Avviso sembra emergere che Anpal provvederà ad una valutazione formale di ammissibilità, quindi con taglio più burocratico/documentale, mentre alle Regioni sembra spettare la valutazione Tecnica. Abbiamo capito bene, oppure anche Anpal interverrà nel merito della Valutazione Tecnica? ANPAL procede alla verifica del possesso dei requisiti e richiede alle Regioni/Province Autonome interessate di esprimere un parere sul progetto formativo tenendo conto anche della programmazione regionale in materia di

formazione continua. All'esito del parere richiesto ANPAL provvede a determinare l'approvazione o il rigetto dell'istanza.

12. Vi siete dati delle tempistiche entro cui provvedere alla valutazione formale di ammissibilità? E quindi con che tempi trasferirete i progetti alle Regioni?

In considerazione del fatto che ANPAL valuterà la sussistenza dei requisiti e presupposti di ammissione al finanziamento e non valuterà i progetti formativi i tempi saranno stretti. Le Regioni/PA interessate hanno 10 giorni per esprimersi sul progetto formativo.

13. Al netto dei 10 giorni di approvazione, da quando si può erogare la formazione? Si può presentare la domanda per una formazione già erogata?

L'attività di formazione deve essere avviata dopo l'approvazione dell'istanza da parte di ANPAL.

14. La formazione deve iniziare necessariamente entro il 31.12.2020? Perché il decreto attuativo stabilisce l'inizio della formazione entro il 31 dicembre mentre l'avviso non cita la tempistica sull'avvio della formazione.

L'Accordo deve essere siglato entro il 31/12/2020, la formazione può iniziare anche nel 2021 e, in ogni caso, dopo l'approvazione della domanda da parte di ANPAL.

15. Per dare prova dell'avvenuta formazione deve essere utilizzata una formazione specifica?

Si ribadisce che il FNC rimborsa il costo delle ore di lavoro rimodulate destinate alla frequenza di percorsi di sviluppo delle competenze e non le attività di formazione. A ogni modo, come previsto all'art. 1 dell'Avviso, il presupposto dei progetti formativi che devono essere allegati all'istanza è lo sviluppo di nuove e maggiori competenze per rispondere alle mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.

16. Con riferimento ai termini di realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze, "I percorsi devono essere realizzati entro i 90 giorni dall'approvazione della domanda", tutti i percorsi devono concludersi entro i 90 giorni o che sia sufficiente avviarli entro tale tempistica? Si può prevedere di fare la formazione direttamente nel 2021?

Le attività di sviluppo delle competenze si devono concludere quindi entro 90 giorni dalla data di approvazione della domanda da parte di ANPAL. Il predetto termine è elevato a 120 giorni nei casi in cui la domanda sia presentata dai Fondi Paritetici Interprofessionali e dal Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori. **Si precisa che il termine dei 120 giorni si applica per tutte le imprese**

che utilizzino i suddetti Fondi per il finanziamento delle attività formative, sia in caso di istanze singole presentate dalle aziende stesse che di istanze cumulative presentate dai Fondi.

I termini di 90 e 120 giorni, di natura non perentoria, se motivato da comprovate ragioni, potranno essere estesi previa richiesta da parte del datore di lavoro e successiva valutazione di ANPAL.

Si conferma che le attività formative potranno iniziare anche nel 2021, purché si concludano entro 90 (o 120) giorni dall'approvazione della domanda da parte dell'ANPAL ed a condizione che gli accordi di rimodulazione dell'orario di lavoro siano sottoscritti entro il 31 dicembre 2020.

Il termine per la sottoscrizione degli accordi è fissato ad oggi al 31/12/2020. Questo termine potrà essere prorogato previa modifica del DM attuativo.

17. Qualora non si riuscisse a sottoscrivere l'istanza entro il 31/12/2020, è previsto un altro termine ultimo per il prossimo anno entro il quale sottoporre l'istanza e beneficiare del fondo nuove competenze?

Il termine del 31/12/2020 è fissato per la sottoscrizione dell'accordo non per la presentazione dell'istanza. Non è fissata una scadenza limite per la presentazione delle istanze, potranno essere trasmesse le domande fino ad esaurimento dei fondi della dotazione dell'avviso.

18. La formazione può essere erogata sia in presenza che in FAD?

La modalità di formazione a distanza sia ammessa e sia anche da preferire nell'attuale periodo emergenziale a condizione, ovviamente, che tale modalità permetta di raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti. In ogni caso la formazione svolta deve essere coerente con quella prevista dal Progetto Formativo.

19. Visto che il DPCM 4 novembre vieta qualunque attività formativa in presenza (con l'obiettivo di limitare gli assembramenti), è possibile pensare a percorsi formativi misti in teledidattica e training on the job individuale?

Si rinvia al quesito precedente n. 16. Relativamente, invece, al *training on the job* si rinvia alla FAQ 9.

20. Tipologia di Soggetto erogatore: il soggetto erogatore può essere solo un ente formativo accreditato a livello nazionale o regionale o enti che comunque si occupano istituzionalmente di formazione (es. Università)? La singola impresa richiedente se svolge altra attività può svolgere il ruolo di soggetto erogatore (anche alla luce del fatto che poi è necessario rilasciare attestazione

di competenze conseguite)? Si conferma che il soggetto erogatore dei percorsi formativi possa essere diverso dall'ente certificatore?

Si ribadisce che il FNC rimborsa il costo delle ore di lavoro rimodulate destinate alla frequenza di percorsi di sviluppo delle competenze e non le attività di formazione. Come indicato all'art. 1, sono individuabili come soggetti erogatori dei percorsi formativi, tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale, ovvero altri soggetti, anche privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono attività di formazione, ivi comprese le università statali e le non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i Centri per l'Istruzione per Adulti (CPIA), gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.), i centri di ricerca accreditati dal Ministero dell'Istruzione, anche in forma organizzata in reti di partenariato territoriali o settoriali. Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le attività di formazione erogate dalle università sono riconoscibili in termini di crediti formativi universitari nell'ambito di ulteriori percorsi di formazione universitaria. Può svolgere il ruolo di soggetto erogatore della formazione la stessa impresa che ha presentato domanda di contributo, laddove l'accordo collettivo lo preveda. È preferibile che l'ente certificatore sia un ente terzo rispetto al soggetto erogatore dei percorsi formativi.

21. Il numero di lavoratori coinvolti può diminuire?

L'eventuale riduzione del numero dei lavoratori coinvolti incide sulla determinazione del saldo spettante. L'art. 6.3 dell'Avviso, prevede che in fase di saldo ANPAL proceda con i controlli necessari e i calcoli per la determinazione del contributo in funzione delle realizzazioni.

Nel caso in cui le realizzazioni determinino un importo inferiore a quanto erogato a titolo di anticipazione, si procede al recupero di parte dell'anticipo erogato.

22. Qualora l'accordo collettivo di rimodulazione dell'orario di lavoro comprenda una clausola che riservi alle parti sottoscrittrici l'accordo la facoltà di valutare, a fronte di mutate condizioni di mercato, la conclusione anticipata del periodo di rimodulazione dell'orario e il conseguente ripristino del regime ordinario di gestione dell'orario di lavoro da CCNL, sarà possibile per l'impresa presentare ad ANPAL la richiesta di saldo con riferimento alle ore di lavoro che fino a quel momento sono state oggetto della rimodulazione e sono state dedicate allo svolgimento del piano di sviluppo delle competenze?

L'art. 6.3 dell'Avviso prevede che in fase di saldo ANPAL proceda con i controlli necessari e i calcoli per la determinazione del contributo in funzione delle realizzazioni.

Nel caso in cui le realizzazioni determinino un importo inferiore a quanto erogato a titolo di anticipazione, si procede al recupero di parte dell'anticipo erogato.

Nuove Faq del 27.11.2020

23. A parte la registrazione della formazione, deve esserci un ente esterno che certifica le competenze acquisite?

Sarebbe preferibile l'attestazione/certificazione delle competenze acquisite da parte di un soggetto terzo.

24. Le fasce professionali di collaboratori coinvolti nel FNC devono essere omogenee (esempio stesso percorso formativo per tutti i segretari di ricevimento) o è possibile selezionare platee ad hoc – esempio specifici percorsi di formazione ad hoc per alcuni colleghi che dovranno ricoprire nuovi ruoli?

I lavoratori destinatari degli interventi formativi devono essere individuati in sede di accordo sindacale in relazione ai fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze a seguito delle innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell'impresa. Conseguentemente, il progetto formativo dovrà definire gli obiettivi da perseguire per ciascun lavoratore o per ciascuna tipologia di lavoratori.

Nuova Faq del 02.12.2020

25. Integrazione della Faq n. 4

Nuova Faq del 03.12.2020

26. Integrazione della Faq n. 9

Nuova Faq del 23.12.2020

27. Integrazione della Faq n. 16